Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Pro	esentazione di osservazioni relative alla procedura di:			
	☑ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.			
X	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.			
	Verifica di Assoggettabilità alla VIA – <i>art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.</i>			
II S	ottoscritto Andreas Bjorn Chollet in qualità di Amministratore della società Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.I.,			
	PRESENTA			
ai s	sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al			
	Piano/Programma, sotto indicato			
X	Progetto, sotto indicato.			
	Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Barretta", di potenza pari a 26,01 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Foggia e Manfredonia (FG).			
Со	dice procedura 8544 del 13/06/2022			
Proponente: SR Trapani S.r.I.				
OG	GETTO DELLE OSSERVAZIONI			
	Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)			
_	Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)			
	Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)			
	Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)			
Х	Altro: Interferenza con il parco eolico della Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l.			
AS	PETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI			
	Atmosfera			
	Ambiente idrico			
	Suolo e sottosuolo			
	Rumore, vibrazioni, radiazioni			
	Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)			
	Salute pubblica			
	Beni culturali e paesaggio Monitoraggio ambientale			
	Altro (specificare)			

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Con riferimento al progetto agrivoltaico [ID_VIP 8544] della potenza complessiva di 26,01 MWp, con infrastrutture ed opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Foggia (FG) e Manfredonia (FG), presentato in data 13/06/2022 e che ha ottenuto la procedibilità in data 29/03/2023, con Proponente SR Trapani S.r.l. (nel seguito Proponente), la società scrivente Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l. (nel seguito Scrivente) presenta le seguenti osservazioni.

In data 25/06/2019, la Scrivente ha presentato presso il MATTM istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia (FG), ed opere di connessione nel comune di Foggia (FG), costituito da 24 aerogeneratori della potenza unitaria di 5,425 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 130,20 MW, con ID VIP 4771.

In data 25/06/2019 il progetto è stato caricato sul portale della Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica al fine di richiedere l'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003.

In data 15/07/2019 con nota prot. 18300 il MATTM ha comunicato la procedibilità dell'istanza alla Scrivente e con contestuale pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web del Ministero.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVA) - VIA VAS il 20/05/2022 con parere n. 265 ha espresso valutazione positiva circa la compatibilità ambientale del progetto inerente al Parco Eolico denominato "Eolico Borgo Mezzanone, nei comuni di Foggia e Manfredonia", con eccezione degli aerogeneratori n. 10 e n. 22.

La presidenza del Consiglio dei Ministri, visto il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura, con nota n. 0026083 del 27/09/2022 ha deliberato di fare propria la posizione del Ministero della Transizione Ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone" da realizzarsi nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia e delle relative opere accessorie e di connessione, della Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.I., deliberando di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per 22 dei 24 aerogeneratori.

In data 07/10/2022 prot. 0123694 il Ministero della Transizione Ecologica, ha notificato alla Scrivente la deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri.

A seguito dell'ottenimento della VIA, la Scrivente sta seguendo l'iter delle conferenze dei servizi, finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione unica presso l'ufficio Energie Rinnovabili e Reti della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso il progetto presentato dalla società Proponente risulta incompatibile con il progetto presentato dalla Scrivente.

Si riportano di seguito le coordinate degli aerogeneratori in WGS84-UTM33 afferenti al suddetto progetto della Scrivente.

WTG	E	N
MNF01	559077	4583314
MNF02	559377	4583971
MNF03	560638	4585849
MNF04	561197	4586261
MNF05	561672	4586606
MNF06	560539	4583677
MNF07	560550	4584477
MNF08	561551	4585568
MNF09	562045	4585741
MNF11	560969	4582652
MNF12	561297	4583302
MNF13	561061	4584231
MNF14	563603	4587098
MNF15	562367	4583117
MNF16	563182	4583719
MNF17	563975	4584500
MNF18	565650	4586113
MNF19	563852	4583007
MNF20	564090	4583814
MNF21	566274	4586115
MNF23	565860	4582670
MNF24	566434	4583339

In considerazione di ciò si informa che il progetto della Proponente risulta sovrapposto con il progetto eolico della scrivente, con interferenza diretta che rende incompatibili i progetti.

Più nel dettaglio la turbina in questione risulta essere la MNF03 con le coordinate qui di seguito riportate (560638E; 4585849N).

Di seguito viene riportato il layout dell'impianto eolico della Proponente.



Figura 1: layout impianto della Scrivente su Google Earth

Di seguito, uno stralcio in cui si evidenzia l'area individuata per il progetto dell'impianto agrivoltaico e la posizione degli aerogeneratori autorizzati in V.I.A. dalla Scrivente.



Figura 2: Zoom sulla sovrapposizione dell'impianto agrivoltaico e della MN03

Da quanto evidenziato negli stralci sopra riportati si evince un'interferenza diretta con l'aerogeneratore MNF03.

La Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l. chiede, pertanto, la rimozione o la delocalizzazione a distanza adeguata dell'impianto agrivoltaico previsto nel progetto della società Proponente, tenendo in considerazione la priorità cronologica della presentazione e procedibilità delle istanze.

La Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l. si solleva da ogni responsabilità in merito ad eventuali perdite dovute agli effetti dell'ombreggiamento della turbina eolica, per il principio di priorità cronologica della presentazione delle istanze di autorizzazione.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.va.mite.gov.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - 20220928 - Deliberazione CDM

Roma, 20/04/2023

II dichiarante



SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0026083 P-4.8.2.8 del 27/09/2022



Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto segreteria.capogab@pec.minambiente.it Direzione generale valutazioni ambientali VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. Ufficio del Segretario Generale USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone", localizzato nel comune di Manfredonia (FG) e Foggia, incluse le relative opere di connessione.

Progetto presentato dalla Parco Eolico Borgo Mezzanone s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.







IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura":

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota prot. n. 17178 del 21 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall' articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone" da realizzarsi nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia comprensivo di opere connesse, proposto da Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l.;

RILEVATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 24 aerogeneratori (ciascuno della potenza nominale di 5,425 MW, per una potenza complessiva di 130,2 MW) con altezza del mozzo fino a 150 metri e raggio del rotore fino a 158 metri, per un'altezza complessiva pari a 229 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, il Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l., con nota del 25 giugno 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 15 luglio 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;



PRESO ATTO che, in data 24 gennaio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 123 dell'11 febbraio 2020, con la quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale con riferimento al progetto in esame;

VISTO il parere n. 9346, in data 1° agosto 2019, con il quale l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che nell'atto autorizzativo siano integrate le prescrizioni indicate nel predetto parere;

VISTO il parere n. 265 del 20 maggio 2022, con il quale il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espresso "parere favorevole [...] con eccezione degli aerogeneratori n. 10 e n. 22, subordinato al rispetto delle condizioni poste dalla regione Puglia e dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, e all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative [...]";

VISTA la nota prot. n. 42687-P del 20 dicembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, anche sulla base del parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, con nota prot. n. 11303 del 30 novembre 2021;

PRESO ATTO che, nel citato parere negativo del 20 dicembre 2021 il Ministero della cultura ha rappresentato che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 40 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 11.450 m., in base alle specifiche linee guida di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, allegato IV, paragrafo 3.1, lettera b);

RILEVATO che il predetto Dicastero ha evidenziato che, con riferimento ai beni architettonici, l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di rilevanze archeologiche;

TENUTO CONTO, altresì, che alcuni tratturi sarebbero interessati dalle opere di interconnessione con alcuni aerogeneratori;

TENUTO CONTO che il parere negativo del Ministero della cultura evidenzia "che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale";

PRESO ATTO che nel citato parere viene, inoltre, sottolineato che parte del cavidotto interferisce con aree boschive;



PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, l'area di intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", Figura territoriale "Piana Foggiana della Riforma", di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR);

RILEVATO che il Ministero della cultura nel citato parere negativo del 20 dicembre 2021 ha sottolineato che "la realizzazione di 24 aerogeneratori, alti 229 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche", e interferente con le "invarianti strutturali" che identificano la Figura Territoriale di riferimento;

TENUTO CONTO che il citato Dicastero, ha rilevato la sussistenza di "alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege d.lgs. n. 42/2004 – art. 142";

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili":

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle



direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RILEVATO che, date le caratteristiche di alta ventosità dell'area, la produzione annua attesa di energia elettrica da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale sarà di circa 410 GWh:

CONSIDERATO che, come emerge dal parere del Ministero della cultura, "le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli art. 10, 13-14 e 45 del citato d.lgs. 42/2004";

CONSIDERATO, altresì, come rappresentato nel parere del predetto Dicastero, che "i tratti di elettrodotto interferenti sono previsti interrati sotto viabilità esistente e saranno realizzati mediante l'utilizzo di tecniche no-dig, quali la trivellazione orizzontale controllata";

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che l'area interessata presenta un'alta concentrazione di impianti eolici, come rilevato dal medesimo Ministero della cultura nel citato parere;

CONSIDERATO, inoltre che, come evidenziato dal Ministero della cultura, gli impianti eolici distano non meno di 500 metri dai boschi più vicini;

CONSIDERATO, altresì, che il Comitato regionale per la VIA, nel parere richiamato nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 123 dell'11 febbraio 2020, non ha ravvisato rilevanti interferenze con le componenti del PPTR, evidenziando espressamente che: "tutti gli aerogeneratori di progetto sono esterni ai beni culturali, tratturi e alle relative aree buffer";

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 265 del 20 maggio 2022, ha evidenziato che il proponente ha individuato "una serie di alternative: 1) strategiche consistenti nello sviluppo di percorsi e azioni a elevato impatto, in grado di ridefinire il ruolo del business come fattore abilitante per lo sviluppo locale, mediante processi di co-progettazione con e per gli stakeholder [...]" nonché "di compensazione in sinergia con gli attori locali", volte a promuovere "misure compensative per lo sviluppo di forme di partenariato e azionariato diffuso e di azioni sociali e iniziative imprenditoriali ad alto valore ambientale e sociale con l'obiettivo di una riqualificazione ambientale, urbanistica, sociale ed infine sviluppo economico";

CONSIDERATO, altresì, che nel parere da ultimo citato la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha sottolineato che "il proponente "ritiene infine che certamente anche i contesti limitrofi quali Borgo Mezzanone (anche qui si è prevista l'installazione di una stazione per la ricarica di biciclette elettriche) e l'area dell'ex aeroporto militare possano non solo beneficiare dagli interventi prefigurati in progetto ma, altresì, contribuire alla complessiva riqualificazione se interessati da politiche di recupero e di



valorizzazione. Per tale scopo si intende avviare azioni volte alla promozione di accordi e concertazioni tra Istituzioni ed Enti territorialmente competenti coinvolgendo soprattutto l'intera comunità" e inoltre, che, "ad avviso della scrivente CTVA la bonifica di siti inquinati e la rinaturalizzazione di aree cementificate e abbandonate sono certamente un aspetto utile a contestualizzare l'opera nel territorio connotandola di aspetti utili e positivi per la riqualificazione territoriale e la salute pubblica";

TENUTO CONTO, che, come evidenziato nel parere del Ministero della Cultura, gli aerogeneratori saranno ad una distanza di circa 22,5 km dal centro abitato di Manfredonia, ad una distanza di circa 11 km dal centro abitato di Foggia e ad una distanza di 3,7 km dal comune di Carapelle;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Parco Eolico Borgo Mezzanone" da realizzarsi nei comuni di Manfredonia (FG) e Foggia e delle relative opere accessorie e di connessione, della Parco Eolico Borgo Mezzanone S.r.l., con eccezione degli aerogeneratori n. 10 e n. 22, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nel parere n. 265 del 20 maggio 2022, nonché quelle poste dalla regione Puglia e dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nei rispettivi pareri, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dei pareri medesimi secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120



giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Note